

## SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

### *Struttura territoriale formazione decentrata per il distretto di Corte d'appello di Torino*

Codice corso: D22407

Torino, 21 novembre 2022

### *La nuova protezione speciale: questioni pratiche e criticità per il richiedente viste attraverso le lenti del difensore*

Guido Savio

#### **Premessa**

L'estensione - ad opera del D.L. 130/2020 - delle ipotesi di inespellibilità e di divieto di respingimento di cui all'art. 19, d.lgs. 286/98, fino a comprendere la possibile violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, considerando i vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine, costituisce una delle principali novità prodotte negli ultimi decenni dal legislatore in materia diritto dell'immigrazione, unitamente al ripristino dell'art. 5, co. 6, nella parte abrogata nel 2018.

Si tratta, quindi, di una forma di regolarizzazione nazionale permanente dello straniero irregolarmente soggiornante, fino al 2020 sconosciuta dal nostro ordinamento, a differenza di altri Stati dell'UE (Germania, Francia, Spagna e Portogallo).

E forse è la prima volta che l'introduzione di una così rilevante tutela non è stata determinata dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno a quello sovranazionale, unionale o convenzionale, ma costituisce ulteriore tassello nell'attuazione di obblighi di natura costituzionale (artt. 2 e 10, co. 3 Cost.).

Dal punto di vista del richiedente certamente un'ottima novella, ma anche dal punto di vista della nostra legislazione in materia di ingresso e soggiorno per lavoro, che non ha mai funzionato e che ha visto le più diverse compagini governative fare periodico ricorso alle varie sanatorie che si sono succedute nel corso dei decenni: l'entrata in vigore di una previsione di regolarizzazione a regime, dovrebbe tendenzialmente ridurre la necessità di provvedimenti di emersione per il futuro.

A condizione che funzioni.

Obiettivo di questa relazione è quello di mettere sinteticamente in evidenza le criticità della novella, che riguardano principalmente la domanda diretta al questore che - in via ipotetica -

dovrebbe essere più veloce e accessibile, senza intasare il “sistema” della protezione internazionale, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di una protezione atipica che esula dal sistema asilo.

Per questo motivo ho suddiviso le criticità in due blocchi: uno che riguarda l’ambito normativo, l’altro inerente le prassi delle questure.

\*\*\*

### **Criticità normative**

L’art. 19 T.U.I. come riformato si limita a riconoscere un ben preciso diritto allo straniero titolare di protezione speciale: quello a non essere espulso nè respinto, senza che le norme riformate dettino una specifica procedura.

Difetta, quindi, una precisa disciplina sia dello status di richiedente protezione speciale, nel caso in cui ponga direttamente al questore la relativa domanda, che di quello del “protetto speciale”, a differenza di quanto previsto per le due forme di protezione internazionale (o tipiche). Spetta quindi all’interprete ricercare, all’interno dell’ordinamento, le norme che consentano di definire i confini dei due distinti status.

\*\*\*

### **Lo status del richiedente protezione speciale direttamente al questore.**

La questione si pone solo nei casi in cui la domanda sia rivolta direttamente al questore, posto che chi la invochi seguendo il percorso della protezione internazionale (anche se ritiene di avere i requisiti per soddisfare solo quella speciale) gode dei diritti e della garanzie che conosciamo.

Il primo e più rilevante problema riguarda il diritto al soggiorno nelle more del procedimento amministrativo e, quindi, la provvisoria anticipazione dell’inespellibilità.

Siccome non esiste un permesso di soggiorno per “attesa protezione speciale” ( a differenza di quello per attesa asilo) quali soluzioni sono possibili?

- a) pare esclusa l’applicazione analogica dell’art. 7, d.lgs. 25/2008 (diritto di rimanere nel TN durante l’esame della domanda) posto che si tratta di autorizzazione prevista limitatamente all’ambito della protezione internazionale;
- b) è stato paventato come possibile il richiamo all’art. 5, co. 9 bis, T.U.I. secondo cui *“nell’attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno ... il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare ... e svolgere temporaneamente attività lavorativa”*. Nonostante l’esplicito richiamo al “lavoratore” straniero, siccome l’art. 5 è inserito nelle disposizioni generali sull’ingresso e il soggiorno, tale disposizione ha portata generale e non avrebbe senso fosse limitata ai soli permessi di soggiorno per

lavoro, riguardando tutti i permessi di soggiorno. La regolarità provvisoria del soggiorno sarebbe attestata dalla ricevuta della domanda avanzata al questore (sempre che venga rilasciata) fino alla comunicazione dell'esito del procedimento, esattamente come la ricevuta attestante a domanda di protezione internazionale ex art. 4, co. 3, d.lgs. 142/2015, oppure il visto di breve durata per i soggiorni inferiori ai tre mesi ( i c.d. visti unitari Schengen).

Dalla regolarità del soggiorno nelle more della procedura amministrativa discenderebbe la possibilità di iscrizione anagrafica presso il Comune di effettiva dimora abituale, ai sensi dell'art. 15, d.P.R. 394/99.

Quanto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) T.U.I. il richiedente non ha l'obbligo di iscrizione al SSN salvo nelle ipotesi che abbia in corso un rapporto di lavoro regolare (art. 34, co. 1, lett. a), T.U.I.) ipotesi improbabile, essendo di norma il richiedente persona irregolare sul TN e, pertanto, non gode della parità di trattamento rispetto al cittadino italiano.

Quanto, invece, alla possibilità di svolgere regolare attività lavorativa (autonoma o subordinata) durante la fase amministrativa innanzi al questore, non esiste una norma che la consenta.

Infatti:

- a) non può trovare applicazione il citato art. 5, co. 9 bis, T.U.I. che - nel secondo periodo - subordina lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno alla precisa condizione che il permesso di soggiorno sia stato richiesto per "motivi di lavoro", e tale non è il permesso per protezione speciale, e dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- b) nemmeno può applicarsi l'art. 5, co. 8.2 T.U.I. dove sono elencati i permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività lavorativa ma che non devono contenere la dicitura "permesso unico lavoro" tra i quali, alla lettera e) sono indicati gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater (tutte ipotesi che esulano dalla protezione speciale) e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 che però presuppone il percorso della protezione internazionale;
- c) nemmeno può ritenersi che vi sia una generalizzata e implicita autorizzazione al lavoro per tutti gli stranieri che manifestano un bisogno di protezione, posto che il libero accesso al mercato del lavoro è previsto solo all'art. 22, co. 1, d.lgs. 142/2015 per i richiedenti protezione internazionale, peraltro decorsi due mesi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno per attesa asilo;

d) infine, e non è cosa di poco conto, l'art. 22, co. 12, T.U.I. sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000€ per ogni lavoratore occupato, il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di attività lavorativa.

Orbene, se noi consideriamo che il lavoro regolare costituisce uno dei principali indici di valutazione dell'effettività dell'inserimento sociale in Italia, e, quindi, uno dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, è del tutto irragionevole che difetti una disposizione che consenta l'accesso al mercato del lavoro al richiedente che opti per la domanda diretta al questore, a differenza di chi scelga il percorso (peraltro più dispendioso in termini di impegno delle risorse pubbliche) della via maestra della protezione internazionale.

### **L'istruttoria, non prevista, della domanda rivolta direttamente al questore**

La legge non definisce la procedura della domanda diretta al questore, quindi non è nemmeno disciplinato un embrione di istruttoria, debbono però trovare applicazione le disposizioni di cui alla L. 241/90.

La circolare della circolare della CNA del 19 luglio 2021 prevede che la questura deve trasmettere gli atti alla CT (corredati da tutta la documentazione prodotta e da ogni informazione utile, per es. AFIS, certificato penale, valutazioni in ordine alla pericolosità sociale, ecc. quindi non residuerebbe spazio per valutazioni autonome da parte del questore) al fine del rilascio di un parere che la stessa CNA definisce obbligatorio e vincolante perchè, pur essendo in procedimento del tutto autonomo rispetto alla protezione internazionale, la CT riveste una determinante funzione decisionale poiché sono di sua esclusiva competenza le valutazioni dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso per protezione speciale. Questo comporta che il richiedente deve depositare alla questura tutta la documentazione, corredata da eventuali memorie, su cui fonda la sua domanda, cioè deve scoprire subito tutte le carte ( non è come nelle compilazione del C3), perchè questi sono gli atti che la questura invia alla CT che non ha alcun obbligo di disporre l'audizione del richiedente, come invece avviene secondo la procedura della protezione internazionale: la CT decide sulla base degli atti depositati al momento della formalizzazione della domanda.

La circolare del 19 luglio precisa che alle questure residua una preliminare valutazione di ammissibilità - che è criterio ontologicamente diverso dalla fondatezza della domanda. La questura non ha l'obbligo di trasmettere alla CT solo le domande che siano prive dei requisiti minimi di valutabilità in base alle specifiche condizioni necessarie per il

riconoscimento della protezione speciale: in tal caso adoterà un provvedimento scritto e motivato di inammissibilità.

Orbene in presenza di una domanda carente, magari per ignoranza del richiedente o di chi lo consiglia, deve trovare applicazione l'art. 6, L. 241/90 per cui l'amministrazione deve chiedere eventuali documenti integrativi, laddove quelli prodotti paiano insufficienti, prima di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

\*\*\*

### **Lo status giuridico del titolare di protezione speciale.**

La condizione di inespellibilità consegue al rilascio del permesso di soggiorno che ha durata biennale, è rinnovabile - previo parere della CT -, consente di lavorare ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro (art. 6, co. 1 bis, lett. a) T.U.I.) ad eccezione dei casi in cui sono state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (artt. 10, 12 e 16, d.lgs. 251/2007). Inoltre, il titolare ha diritto all'iscrizione anagrafica ed ha l'obbligo di iscrizione al SSN.

Circa la convertibilità in permesso per lavoro va rilevato che - limitatamente ai casi di rilascio diretto da parte del questore - con circolari 15 e 23.11.2021 il Ministero chiarisce la necessità di creare un nuovo codice di permesso di soggiorno relativo alle ipotesi di cui all'art. 19, co. 1.2 al fine di differenziarlo da quello di cui all'art. 32, co. 3, d.lgs 25/2008; poi nella nota del Centro elettronico nazionale della PdS si legge che il nuovo codice reca le seguenti informazioni: l'annotazione "lavoro", la validità biennale, rinnovabile con la medesima validità ma non convertibile ad altro motivo. La ratio starebbe nel fatto che l'art. 6, co. 1 bis T.U.I (come rinnovato dal D.L. 130/2020) prevede la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e siccome il questore non lo rilascia ai sensi di quella norma - che riguarda le decisioni delle CT - conseguirebbe che non sia convertibile. Il che è francamente assurdo se solo si considera che il contenuto della protezione speciale è unico, indipendentemente dalla via procedurale con cui si chiede.

Per quanto concerne la possibilità di esperire il ricongiungimento familiare da parte del titolare di protezione speciale, occorre rilevare che alcuna norma è prevista, a differenza delle previsioni relative ai titolari di protezione internazionale dagli artt. 22, d.lgs. 251/2007 e 29, 29 bis, T.U.I., nè è stato aggiunto all'art. 28 la tipologia di permesso di soggiorno di cui si discute, ragion per cui il diritto all'unità familiare è garantito solo ai titolari di permesso per lavoro, per asilo, per studio, per motivi religiosi e familiari.

Tra le altre criticità si rileva il limitato accesso alle misure di accoglienza: infatti, l'art. 1 sexies D.L. 416/1989 - come modificato dal D.L. 130/2020 - prevede che il titolare del permesso di soggiorno per protezione speciale possa essere inserito nei progetti SAI (sistema di accoglienza e integrazione, ex SIPROIMI, ex SPRAR) nei limiti dei posti disponibili, consegue che costui non sia titolare di un diritto soggettivo all'accoglienza, a differenza del richiedente protezione internazionale che, a norma dell'art. 14, co. 1, d.lgs. 142/2015, "ha diritto all'accoglienza". L'accesso è dunque limitato alla disponibilità delle risorse. Tuttavia la verosimile presenza di occupazione lavorativa e di legami familiari da parte dei titolari di protezione speciale potrebbe attenuare la rilevanza di questa limitazione.

\*\*\*

### **Criticità delle prassi**

Alle citate criticità normative cui abbiamo fatto cenno, si aggiungono criticità derivanti dalle prassi instaurate dalle questure, ancora più rilevanti.

### **L'accesso alla procedura**

Condizione essenziale per il riconoscimento di qualsiasi diritto è costituita dalle effettive possibilità di accesso alla relativa procedura. E' fatto notorio che in quasi tutte le questure italiane (almeno in quelle delle grandi città) non ci sono regole chiare e uniformi per le richieste di rilascio e rinnovo di tutti i permessi di soggiorno che richiedono la presenza fisica dello straniero allo sportello e, tra questi, i tutti i permessi in materia di protezione in senso ampio (con la sola esclusione di quei permessi cui si accede tramite inoltro del kit postale). Sul sito della questura di Torino sta scritto che il richiedente deve prendere appuntamento in presenza il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17 per la presentazione della domanda. Appuntamento che viene fissato oggi a gennaio 2024, non è nemmeno più possibile fissare l'appuntamento a mezzo posta elettronica, neppure se certificata. Il che significa che gli interessati debbono recarsi allo sportello di C.so Verona 4 alle prime ore dell'alba e attendere giorni all'aperto prima di potere avere la semplice fissazione di un appuntamento, non per la presentazione della domanda! La questione è arcinota al punto che lo scorso 17 ottobre, l'Ufficio immigrazione della Questura di Torino, la Città di Torino e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno stipulato un protocollo d'intesa avente ad oggetto "Qualificazione dell'informazione e percorsi di orientamento per i cittadini stranieri richiedenti autorizzazioni e titoli di soggiorno". E' un protocollo di natura sperimentale della durata di sei mesi che non definisce nulla di concreto, segnalo che - per quanto d'interesse in questa sede - tra le varie azioni è prevista la realizzazione di sportelli e

percorsi, anche telematici, dedicati a garantire l'acquisizione di prenotazioni e istanze di protezione internazionale. Il tavolo di lavoro è composto da due referenti della Questura, tre del Comune e due per ciascuna delle tre sigle sindacali. Vedremo quali risultati saranno conseguiti. Nel frattempo la situazione resta quella nota.

Pur essendo questioni di mero fatto, i giudici delle sezioni specializzate di quasi tutta Italia sono investiti da richieste di provvedimenti d'urgenza volti ad ordinare alle questure la fissazione degli appuntamenti necessari per l'accesso alla procedura o per il rilascio del titolo di soggiorno.

Credo che il punto fondamentale sia il profilo del *periculum in mora* che il ricorrente dovrebbe motivare e documentare adeguatamente, caso per caso, senza darlo per scontato.

Da una breve panoramica dei vari provvedimenti di alcune sezioni specializzate ho rilevato che in passato talvolta veniva negata la sussistenza dell'attualità del *periculum* sulla scorta della considerazione che lo straniero non era stato attinto da decreto di espulsione e che, ove lo fosse stato, ben avrebbe potuto attivare i mezzi d'impugnazione previsti dall'ordinamento. E' una tesi che non convince perchè il decreto di espulsione costituisce attività vincolata e obbligatoria della PA, in assenza di titolo di soggiorno, ed è onere del ricorrente dimostrare di averlo richiesto ed essere in attesa della decisione, il che, in assenza di almeno uno straccio di ricevuta, diventa una *probatio diabolica*.

Recentemente ho riscontrato un diverso approccio - a mio avviso condivisibile - fondato su una decisione di legittimità (Cass. SSUU, ord. 599, 14.1.2005) secondo cui "*il ricorso al giudice ordinario per ottenere, anche con provvedimento cautelare e urgente, una pronuncia che imponga alla PA un determinato comportamento attivo o passivo è consentito quando, come nella specie, si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale ossia di una condotta dell'amministrazione soggetta ai criteri generali della diligenza, prudenza, buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati e sempre che tale condotta non risulti collegabile ad un formale provvedimento amministrativo*", perchè, diversamente il giudice ordinario usurperebbe i poteri di quello amministrativo.

Ma che succede se la PA adduce - a motivazione del ritardo - problemi di carattere organizzativo? Può, ed eventualmente entro che limiti, il giudice ordinario sindacare la legittimità dell'organizzazione interna della PA? Questo credo sia il nodo cruciale.

Soccorre, al proposito, Cass. civ. sez. VI, sent. 8.3.2012, n. 3678, in tema di traduzione dei decreti espulsivi in lingua conosciuta al destinatario.

Come sapete, l'art. 13, co. 7, T.U.I. prescrive che ogni provvedimento concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero deve essere comunicato all'interessato accompagnato dalla traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia disponibile, in

una delle lingue veicolari. Per decenni la giurisprudenza ha ritenuto insindacabile - da parte del giudice ordinario - la dichiarazione con cui la PA attesta l'impossibilità di effettuare traduzione in lingua conosciuta per ragioni tecnico organizzative, operando solo quella in lingua veicolare. Nel 2012 vi fu un importante revirement della cassazione che, partendo dalla diffusione delle procedure di informatizzazione delle PA, ritiene *“pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi di giusto processo di opposizione all'espulsione. Si formula pertanto il seguente principio di diritto: è da ritenersi ai fini di legge <impossibile> la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua <veicolare>, le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore”*. Analogamente, si potrebbe sostenere che il giudice ordinario possa sindacare la sostenibilità logica della asserita “impossibilità” della PA di predisporre sistemi di prenotazione on line per garantire l'accesso in tempi ragionevoli a procedure preposte alla salvaguardia di diritti fondamentali.

### **La richiesta di documentazione non prevista dalla legge per l'accettazione delle domande**

Mi riferisco, in particolare, alle dichiarazioni di ospitalità previste dall'art. 7, co. 1, T.U.I. (unitamente alla copia del documento dell'ospitante e del contratto di locazione o di proprietà dell'immobile) pretese da ogni questura dai richiedenti, come condizione per ricevere materialmente tutte le domande di protezione.

Premesso che l'obbligo di effettuare la dichiarazione di ospitalità riguarda l'ospitante, a qualsiasi titolo, di uno straniero e non lo straniero ospitato, nessuna disposizione di legge prevede che una qualsiasi domanda di protezione debba essere accompagnata da tale documentazione, pena la non accettazione *de facto* della richiesta.

Il motivo per cui è invalsa questa prassi consegue alla determinazione della competenza territoriale delle singole questure a ricevere la domanda, allontanando verso altri lidi il richiedente che ne sia privo. Pur comprendendo il motivo concreto, questo non legittima le questure a sopperire ad eventuali carenze normative o regolamentari imponendo obblighi privi di base giuridica ai richiedenti.

L'illegittimità di questa prassi è evidente, se solo si pone mente alle principali norme che disciplinano l'accesso alla procedura:

-Art. 6.1 D. Lgs. 25/2008: *domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente ... presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente*;

Art. 5, co.1 D. Lgs. 142/2015: (...) *l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza (...)*;

Direttiva 2013/33/UE, art. 6.6, fa divieto agli Stati membri di esigere "*documenti inutili o sproporzionati o altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla direttiva*".

La giurisprudenza di merito (pronunciandosi con provvedimenti cautelari urgenti ex art. 700 cpc) si è orientata da anni, in maniera univoca e consolidata, nel senso di dichiarare illegittimi tali comportamenti materiali ed ordinando alle questure di procedere alla formalizzazione della domanda, anche in assenza di dichiarazione di ospitalità o documentazione similare.

- Opportunamente il Trib. di Milano, ord. 21.8.2019, est. Contini, osserva che "*solo l'art. 11, co. 2, d.lgs. 25/2008 stabilisce l'obbligo del richiedente di informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, obbligo che sorge una volta avviata la procedura di protezione, il che implica che una domanda sia stata in precedenza ricevuta dalla PA e tale obbligo si concreta nel dovere di indicare alla PA un luogo di reperibilità ove ricevere tutte le comunicazioni del procedimento, ma che non è invece previsto come presupposto indefettibile per la ricevibilità della domanda*"
- Di particolare interesse, è l'ordinanza del Tribunale di Trieste 22.6.2018, est. Picciotto, che così conclude: "*la pretesa che uno straniero, il quale si dichiara da poco entrato clandestinamente in Italia, debba avere a sua disposizione una dimora intesa quale autonoma sistemazione al fine di presentare la domanda di protezione internazionale è illegittima, ma è ancor prima illogica. Si fatica invero a comprendere come questo soggetto possa procurarsi un alloggio autonomo, senza esporre altri alla commissione di reati di favoreggiamento*".

Il che determina il fenomeno diffuso di "compravendita di ospitalità" fasulle, indotto da richieste illegittime dell'Amministrazione, posto che la stragrande maggioranza dei

richiedenti supinamente si procura - a pagamento - la documentazione richiesta, invece di rivolgersi ad un legale per presentare un ricorso l'urgenza.

Ebbene, nonostante da alcuni anni la giurisprudenza abbia chiaramente affermato che questa prassi è illegittima perchè priva di copertura normativa, ancora oggi la dichiarazione di ospitalità è richiesta dalle questure per consentire l'accesso al tutte le procedure di emersione.

**A chi spetta l'accertamento della possibilità di effettuare interventi o proseguire terapie o reperire farmaci idonei nel Paese di origine dello straniero richiedente un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d bis, T.U.I. ?**

E' questione relevantissima, opportunamente evidenziata dal Presidente Scotti nella sua presentazione.

A questo proposito vorrei citare una missiva indirizzata dall'Ufficio immigrazione della Questura di Bologna alla Direzione sanitaria dell'Emilia Romagna lo scorso 9 novembre.

A seguito dell'incremento di richieste di permessi di soggiorno per cure mediche, atteso che la norma affida al personale medico non solo il compito di certificare la patologia e la sua gravità, ma anche di indicare quale sarebbe il rilevante pregiudizio in caso di rientro in Patria dello straniero, si richiede al medico l'approfondimento della situazione sanitaria nel Paese di provenienza. A tal proposito si chiede l'applicazione di una circolare del Ministero dell'interno del 19.1.2019 che precisa quanto segue:

*Le SSLL avranno cura di valutare l'opportunità di verificare, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, con le competenti rappresentanze diplomatiche italiane e/o estere, la mancanza della possibilità del richiedente di fruire di tali tipologie di cure mediche nel Paese di origine o di provenienza .*

Si chiede quindi di sensibilizzare i medici delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate del Comune di Bologna che l'apporre senza vaglio la dicitura che lo straniero versa in condizioni tali da determinare un pregiudizio alla salute in caso di rientro in Patria, soprattutto per pazienti provenienti da Paesi sufficientemente sviluppati, potrebbe configurare una responsabilità anche contabile per il medico stesso.

Quindi si chiede al medico pubblico o convenzionato di assumere informazioni sulla sanità dei Paesi di origine ( una sorta di C.O.I. sanitarie) presso le rappresentanze diplomatiche.

Il che, oltre a non essere previsto dalla legge, esula pacificamente dalle competenze - anche contrattuali - del personale sanitario pubblico.

Il problema sicuramente esiste, compreso il rischio di "turismo sanitario" con possibili gravi conseguenze sulle scarse risorse della sanità pubblica, oltre che dell'abuso del diritto, ma

non è certo questa la soluzione, anche perchè le rappresentanze diplomatiche non hanno competenze in materia.